

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

VOZZA, BARBIERI, CENNAMO, DE SIMONE, GAMBALE, GATTO, GIARDIELLO, JANNELLI, NAPPI, NARDONE, PETRELLA, RANIERI SINISCALCHI e SIOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

è la seconda volta, dagli eventi calamitosi del 5 maggio 1998 che hanno colpito la Campania, che la penisola sorrentina rimane bloccata per la caduta di massi sulla strada;

la zona interessata a questi fenomeni è la stessa dove nel gennaio del 1997 si verificò una frana che provocò la perdita di vite umane;

da tempo i sindaci dei comuni interessati hanno denunciato che dopo un anno e mezzo, niente è stato fatto per predisporre un piano di interventi per risanare l'intero costone, come denunciato dalle interrogazioni già presentate l'11 aprile 1997 e il 14 giugno 1997;

in particolare risulta del tutto assente l'iniziativa e il ruolo del Presidente-Commissario Rastrelli, a cui era stato affidato il compito di predisporre un piano e gli interventi necessari;

risulta inspiegabile e inaccettabile che dopo la frana del 1997 e dopo la caduta dei primi massi dopo gli eventi del 5 maggio ad oggi, non siano stati effettuati controlli e verifiche per eliminare eventuali pericoli su un tratto di strada, che in particolare con l'approssimarsi del periodo estivo, è percorsa da migliaia di macchine e di *pullmans* —:

se siano state effettuate delle verifiche da parte di tecnici della protezione civile e della regione;

se sia stata svolta un'azione di controllo nei confronti del presidente-commissario su come abbia esercitato i poteri conferitigli dal Governo;

quali misure immediate si intendano predisporre per eliminare eventuali pericoli e per avviare un risanamento dell'intero costone. (5-04453)

NARDINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che:

il 22 aprile 1998 l'interrogante ha chiesto con altra interrogazione informazioni rispetto alla gestione disciplinare e morale del 183° reggimento paracadutisti « Nembo » di Pistoia;

nella suddetta interrogazione veniva in particolare citato il caso del maresciallo Andrea Poletto che era stato oggetto, per quanto a conoscenza dell'interrogante, di sistematiche violazioni di suoi diritti e di una « pressante » attenzione da parte del Comando che aveva i toni e le caratteristiche di un'azione discriminatoria, se non persino persecutoria, per ragioni che sono ignote;

il 27 aprile 1998 il maresciallo Poletto ha presentato richiesta di licenza per il giorno 29 dello stesso mese; tale richiesta era stata controfirmata sia dal comandante della propria compagnia, che dal comandante del battaglione ed era già stata registrata all'ufficio contabilità del Reggimento;

il giorno successivo il maresciallo Poletto aveva dovuto recarsi per una visita all'Ospedale militare di Firenze e, al rientro, aveva chiesto telefonicamente informazioni sulla situazione della propria licenza; gli veniva risposto che il tenente colonnello Polimante, facente funzioni di comandante di reggimento era stato assente e che la licenza non era ancora stata controfirmata;

il mattino successivo, dovendosi recare al centro di assistenza fiscale per la presentazione della denuncia dei redditi, chiamava in caserma riuscendo a comu-

nicare con il suo comandante di compagnia soltanto verso le ore 11, il quale comandante di compagnia dichiarava di non essere a conoscenza della situazione della sua licenza;

solo successivamente veniva a sapere della mancata firma e gli chiedeva di rientrare in servizio nel pomeriggio;

il maresciallo Poletto si presentò in servizio alle ore 12 e venne successivamente avvisato che sarebbe stato sottoposto a procedimento disciplinare per l'ero-gazione della consegna di rigore;

risulta all'interrogante che tutte le altre licenze presentate per quel giorno e i giorni vicini siano state regolarmente vistate dal comandante di reggimento, e che solo quella del Poletto non sia stata firmata, senza peraltro avvisare di ciò l'interessato, e che d'altra parte di questo rifiuto non sia stata data alcuna motivazione al Poletto medesimo -:

ad avviso dell'interrogante, l'atteggiamento del tenente colonnello potrebbe essere in diretta relazione con la presentazione della ricordata interrogazione concernente lo stesso maresciallo Poletto, e pertanto potrebbe ritenersi come un inaccettabile tentativo di intimidazione anche nei confronti di un membro del Parlamento -:

se non intenda disporre una immediata inchiesta per accertare le ragioni dell'anomalo atteggiamento del Comando del 183° reggimento paracadutisti;

se non ritenga che nel comportamento del tenente colonnello Polimante si ravvisino chiaramente gli estremi di una sistematica volontà persecutoria nei confronti di un sottufficiale che ha forse avuto il solo torto di difendere i propri diritti;

se non ritenga in ogni caso che l'intenzione di comminare una sanzione come la consegna di rigore non sia assolutamente sproporzionata rispetto ad una mancanza che può essere al più classificata come una banale negligenza, tanto più che il Poletto è rimasto assente dal Corpo per

sole quattro ore e che sarebbe stato più utilmente opportuno ai fini del servizio fargli semplicemente recuperare. (5-04454)

BONO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, commercio e artigianato.* - Per sapere:

se sia vera la notizia diramata nei giorni scorsi dagli organi di stampa, che il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha ritenuto di dover « tagliare » i programmi multi-regionali per il turismo nel Mezzogiorno, gestiti dalla Presidenza del Consiglio, dipartimento turismo, che risultava in ritardo eccessivo nella spesa dei finanziamenti europei e, in tal caso, quali siano le ragioni che hanno determinato un danno alle politiche di riequilibrio territoriale così grave e ingiustificato;

se risulti vero che, a seguito della decisione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il programma per il turismo nel Mezzogiorno si è trovato con 100 miliardi in meno rispetto ai 600 miliardi di dotazione iniziale e che il Governo si è impegnato con Bruxelles ad utilizzare il 100 per cento degli stanziamenti residui entro fine anno, quindi dodici mesi prima della scadenza naturale, pena un ulteriore taglio da parte dell'Unione europea;

quali iniziative il Governo intenda assumere sia per accertare tutte le responsabilità politiche e amministrative che per evitare che il Mezzogiorno e, in particolar modo, un settore strategico per le politiche per l'occupazione come il turismo possa ulteriormente essere penalizzato da ritardi e inefficienze della macchina burocratica, sempre più inadeguata alla sfida della competitività che la globalizzazione dei mercati e l'Ume impongono. (5-04455)

NARDONE. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

il consigliere comunale, Giuseppe De Lorenzo, ha segnalato, con puntuali argomentazioni, al prefetto di Benevento la situazione di irregolarità esistente nella discarica di contrada Piano Borea;

già con precedenti atti ispettivi era stato segnalato il problema della localizzazione inopportuna di una discarica, nell'ambito del piano regionale coordinato dal prefetto di Napoli, nel comune di Benevento, in contrada Piano Borea, lungo la strada che conduce a Pietrelcina, paese nativo di Padre Pio;

nella realizzazione della suddetta discarica è emersa con tutta evidenza l'approssimazione tecnica che ha fatto da supporto alla scelta del sito;

non appena realizzate le vasche si sono riempite di acqua non solo, come si vuol far credere, piovana, ma ci sono state infiltrazioni perché la discarica è stata localizzata su una falda;

si è pensato bene di risolvere il problema attivando motopompe per il prosciugamento delle vasche (cosa difficile se non impossibile) e, con disprezzo del lavoro degli altri ed in particolare dei coltivatori della zona, l'acqua è stata canalizzata con un tubo in una canaletta della adiacente ferrovia Benevento-Campobasso (altezza km 5) e da lì verso i campi posti a valle provocando danni alle colture, trascinamento del terreno, fino a mettere in difficoltà l'intero sistema di scolo delle acque;

in una delle due vasche (anche per le difficoltà ad utilizzare la seconda vasca) il livello dei rifiuti ha superato i previsti cinquanta centimetri dal suolo, così da rendere impossibile il ripristino ambientale del sito;

nel merito dovrebbe essere in corso una indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Benevento su esposti presentati dai cittadini e documentati da tecnici —:

se non intenda accertare gli eventi descritti; le cause e i danni provocati;

quale sia lo stato dell'indagine promossa dalla Procura della Repubblica di Benevento;

se non ritenga opportuno promuovere un intervento urgente tale da impedire l'utilizzazione della seconda vasca durante l'estate, approfittando dell'abbassamento naturale della falda. (5-04456)

MUZIO. — *Al Ministro dell'ambiente.* —
Per sapere — premesso che:

nel mese di aprile 1998 sono state rese note le risultanze del progetto definitivo per la messa in sicurezza e bonifica dell'impianto di 1^a categoria di Castel Ceriolo, comune di Alessandria, nonché sullo stato di fatto dell'inquinamento in atto della medesima discarica;

dalla relazione presentata si evince che, attraverso un monitoraggio con l'impiego di mezzi tecnologici di sicura affidabilità, si sono riscontrati: cedimenti in ordine all'isolamento elettrico con strappi nella geomembrana; caduta di tensione; dalle analisi chimiche e chimico-fisiche redatte dalla Idrocons srl, vengono confermate presenze di sostanze inquinanti da percolato nella falda freatica, circa le caratteristiche qualitative dei rifiuti, conseguentemente all'effettuazione di tre saggi sui campioni sottoposti ad analisi di laboratorio da parte del Politecnico di Torino, il campione è stato classificato ai sensi delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 915 del 1982 come rifiuto speciale conferibile in discariche di tipo 2B e non invece in questo impianto;

le cause dell'inquinamento della falda freatica e del terreno circostante sono da attribuire alle soluzioni progettuali adottate per la costruzione, all'incremento volumetrico abnorme della discarica rispetto alle previsioni progettuali dovuto anche allo smaltimento di rifiuti di tipo alluvio-

nale non conferibili in discarica di 1^a categoria ed alla gestione dell'impianto di smaltimento;

si evince altresì che le soluzioni progettuali adottate per la costruzione dei lotti di discarica, pur in linea con le consuetudini progettuali del periodo 1985-1992 non si ritengono corrette poiché; *a)* lo strato drenante per la captazione dell'eventuale percolato, posizionato immediatamente al di sotto della geomembrana in Hdpe, è trasferito, in seguito a rottura della geomembrana stessa, a quota - 0,25 metri. Dal telo stesso, la diffusione del percolato; correttamente, a contatto della geomembrana, avrebbe dovuto collocarsi lo strato di argilla e/o il mantobentonico che, in virtù delle loro caratteristiche mineralogiche, avrebbero consentito, attraverso l'aumento volumetrico della materia, l'otturazione del foro praticato accidentalmente nel telo primario; *b)* lo spessore dello strato drenante di 25 centimetri per l'alloggiamento dei tubi di captazione il percolato risulta insufficiente; infatti la tubazione di 300 millimetri di diametro è posta a stretto contatto con il rifiuto, potendo così causare degli intasamenti indesiderati nella tubazione stessa con conseguente riduzione della capacità di emungimento; *c)* la rete di captazione percolato e di monitoraggio è praticamente assente, quella prevista in progetto è largamente insufficiente; *d)* la captazione del percolato e del monitoraggio avviene con gli elementi di acciaio che opportunamente flangiati « pizzicano » il telo in Hdpe. È di tutta evidenza che una leggera pressione dovuta alla massa dei rifiuti su tali elementi provoca inesorabilmente la rottura del telo in Hdpe; *e)* gli elementi verticali di captazione del percolato e di monitoraggio (pozzi) sono stati realizzati all'interno della discarica; più correttamente essi andavano posizionati sulle sponde e al di fuori del bacino di contenimento;

la discarica è stata progettata, ipotizzando una sopraelevazione massima di circa 5 metri dell'attuale piano campagna. A completamento del recupero ambientale della superficie finale dell'impianto si rag-

giungerà un incremento sulla sommità di circa 13 metri. Allo stato attuale l'incremento medio di carico riguarda una sopraelevazione di circa 10 metri oltre a quella di 5 metri di cui sopra. È di tutta evidenza che tale incremento, realizzato per lo più con materiale di tipo alluvionale misto a materiale coersivo e a macerie, ha certamente comportato un incremento dello stato tensionale sul fondo della discarica, generando quei fenomeni deformativi differenziali che sono alla base dello stato dell'inquinamento in atto. In particolare, le lesioni della geomembrana artificiale che si sono manifestate sul fondo vasca sono sicuramente da addebitarsi a incrementi di deformazioni nel telo in Hdpe non compatibili con lo stato di tensione indotto dal sovraccarico;

la gestione dell'impianto di smaltimento, così come è stata condotta, specialmente per i primi 9-10 metri di coltivazione, ha contribuito anch'essa ad aggravare lo stato dell'inquinamento. Infatti sono da addebitarsi alla gestione dell'impianto di smaltimento: *a)* la copertura dei rifiuti solidi urbani avvenuta con materiale ghiaioso misto in matrice argillosa limosa in luogo di quella permeabile. Tale copertura ha compromesso la captazione in senso verticale del biogas creando delle zone di addensamento sia del percolato che del biogas nel corpo della discarica; conseguentemente il biogas prima e il percolato subito dopo hanno « ricercato » delle vie preferenziali di uscita; *b)* l'assenza della installazione sul fondo della discarica dei camini di captazione verticali per il convogliamento del biogas (tubi in acciaio a becco di flauto opportunamente protetti). Fenomeni relativi all'attrito negativo prodotto dalla massa dei rifiuti, che hanno di fatto contribuito allo sprofondamento del pozzo di monitoraggio, potrebbero aver generato delle rotture localizzate del telo in Hdpe in conseguenza di abbassamenti delle tubature verticali del biogas; *c)* la mancanza del collegamento della parete della discarica lato sud con l'argine perimetrale adiacente posto sul piano di campagna con telo in Hdpe e, conseguentemente, l'assenza delle opere di colletta-

mento del percolato e del biogas; *d*) l'insufficiente arginatura dei lati sud, sud-est, sud-ovest della discarica; la realizzazione delle banchine a quota + 5 metri circa dal piano campagna in contropendenza, che innesca fenomeni gravitativi sulle pareti in conseguenza di eventi meteorologici legati alla bassa pressione atmosferica e a precipitazioni di consistente intensità;

quali iniziative urgenti il Ministro dell'ambiente intenda adottare per verificare le cause che hanno determinato questo grave inquinamento e quali misure intenda adottare per l'approntamento della bonifica necessaria del sito. (5-04457)

BONO. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

con decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341, furono definiti i nuovi strumenti di rilancio dell'attività economica e produttiva nelle aree depresse, denominati patti territoriali;

nel periodo ottobre/dicembre 1995 venne compiuta una prima istruttoria delle idee imprenditoriali a cura della Società per l'Imprenditorialità Giovanile SpA, incaricata dal Cnel. In tale sede dai funzionari della predetta Società fu sottolineato alle imprese che avrebbero sottoposto le loro idee progettuali la necessità di utilizzare il neonato strumento « patto territoriale » solo ed esclusivamente per attività economiche escluse da altre forme agevolative;

in data 12 luglio 1996, il Cipe individuò con apposita delibera i punti cardine per la gestione del patto territoriale;

nel luglio 1996 venne compiuta la seconda istruttoria delle idee imprenditoriali, sempre a cura della Società per l'Imprenditorialità Giovanile e per assicurare l'omogeneità nella presentazione dei dati economici, venne utilizzata la modulistica

« presa in prestito » da leggi agevolative preesistenti, quale la legge n. 44/1986 e la legge n. 488/1992;

in data 21 ottobre 1996, le parti sociali interessate sottoscrissero il protocollo d'intesa sottoposto dal Cnel. Il valore aggiunto del patto territoriale, rispetto ad altre agevolazioni di legge, venne individuato in:

- a) procedure rapide;
- b) conferenze di servizi;
- c) flessibilità dei rapporti di lavoro;

in data 18 dicembre 1996 il Cipe deliberò l'approvazione dei patti territoriali di Enna e Siracusa, indicando nominativamente le aziende destinatarie dei benefici;

in data 2 giugno 1997, la predetta delibera Cipe E venne pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana;

in data 3 giugno 1997, il Cosvis comunicò alle imprese le prescrizioni per la presentazione dei progetti esecutivi;

in data 29 luglio 1997, i progetti esecutivi vennero presentati al Cosvis che ne curò la trasmissione al Ministero entro il 1° agosto 1997;

in data 16 ottobre 1997, il Cosvis inviò richiesta alle imprese di ulteriore documentazione relativa ai progetti e la documentazione venne regolarmente prodotta nei termini indicati;

in data 18 dicembre 1997 il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanò il decreto generale provvisorio di concessione n. 663, e a partire dal varo di questo decreto, l'intera impostazione e filosofia di attuazione del Patto sono state stravolte e travisate;

in particolare, gli elementi di novità che hanno determinato una modificazione sostanziale delle originarie impostazioni del Patto consistono:

a) nell'indicazione, per la prima volta, della legge n. 488/1992 quale strumento per la realizzazione delle iniziative inserite nel Patto;

b) nella scollatura circa quanto indicato quali possibili fonti di finanziamento per la quota di mezzi propri, pari al 30 per cento dell'investimento, rispetto ai precedenti provvedimenti, quali la delibera Cipe del 12 luglio 1996 e il deliberato del Cosvis, relativo al commento della delibera Cipe dell'1° agosto 1997;

c) nella non ammissibilità alle agevolazioni di legge per alcuni progetti già di fatto approvati con delibera Cipe del 18 dicembre 1996 e nella contestuale ipotesi di possibile sostituzione dei medesimi con ulteriori e diverse iniziative;

d) nell'indicazione che le imprese sono chiamate ad osservare, nei confronti dei dipendenti le norme dei Ccnl, mentre nel protocollo d'intesa le organizzazioni sindacali avevano sottoscritto l'impegno per la massima flessibilità dei rapporti di lavoro;

e) nell'indicazione, peraltro incomprensibile, che gli oneri delle fidejussioni a fronte delle anticipazioni dei contributi, graveranno sulla finanza del Patto;

f) nella indicazione che il mancato rispetto dei livelli occupazionali comporterebbe l'annullamento del decreto provvisorio di concessione e il recupero delle agevolazioni, mentre la delibera Cipe del 12 luglio 1996, prevedeva invece, come conseguenza, la riproposizione del Patto al Cipe;

quali ragioni abbiano indotto il Governo a modificare in maniera così devastante gli originari accordi e creare un profondo disagio tra gli imprenditori aderenti al patto territoriale di Siracusa, il cui unico torto è quello di avere creduto agli impegni della confusionaria e inaffidabile Amministrazione pubblica italiana;

se sia a conoscenza del danno economico arrecato a gran parte dei soggetti aderenti al patto che hanno dovuto affron-

tare spese e costi certamente non indifferenti e che si trovano allo stato nella incredibile condizione di vedersi negato il diritto all'agevolazione, perché lo Stato ha cambiato in corso d'opera, le regole del gioco;

quali iniziative intenda assumere, con la massima urgenza, per rimuovere ogni ostacolo alla corretta attuazione del patto territoriale di Siracusa, recuperando la partecipazione di tutti i soggetti originariamente ammessi all'agevolazione e restituire non solo certezza del diritto e correttezza nella delicatissima questione, ma anche attivare nel più breve tempo possibile gli strumenti per la realizzazione di attività economiche valide e destinate ad essere nuove occasioni di lavoro, nell'ambito di una provincia che soffre da tempo di preoccupanti tassi di disoccupazione che generano inevitabilmente condizioni pesanti di degrado e di emarginazione civile e sociale. (5-04464)

GALDELLI e DE CESARIS. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo n. 22 del 1997 nel recepire le direttive comunitarie in materia di gestione dei rifiuti ha confermato, nell'ambito delle diverse attività di recupero, la priorità e la preferibilità del riutilizzo e del riciclaggio come materiali delle singole frazioni contenute nei rifiuti urbani rispetto al loro « recupero energetico »;

diverse risoluzioni del Consiglio e del Parlamento Europeo evidenziano che la preferibilità del riciclaggio è dovuta:

a maggiori effetti sulla prevenzione della produzione dei rifiuti;

a un minore utilizzo di materiali e migliori rendimenti energetici;

alla riduzione degli impianti ambientali, in particolare in riferimento alle emissioni nonché in merito alla pericolosità dei residui dell'incenerimento;

ad effetti più desiderabili in termini occupazionali;

il decreto legislativo n. 22 del 1997 all'articolo 6 introduce la categoria di « combustibile da rifiuti », non previsto nelle direttive comunitarie, e agli articoli 31 e 33 introduce le cosiddette « procedure semplificate » sia per le attività di recupero di materia che per il « recupero energetico »;

il decreto legislativo n. 22 del 1997 dichiara che tali procedure semplificate devono comunque « garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci » nonché limiti alle emissioni in atmosfera non superiori a quelli indicati nelle direttive comunitarie (89/369, 89/429 e 94/67) e del decreto ministeriale 16 gennaio 1995;

le procedure semplificate per quanto concerne i « rifiuti non pericolosi » sono state emanate con il decreto ministeriale 5 febbraio 1998;

il decreto ministeriale n. 503 del 19 novembre 1997 ha recepito le direttive comunitarie sulle emissioni degli inceneritori per rifiuti urbani e pericolosi definendo altresì in modo chiaro cosa si intenda per « impianto di incenerimento » e prevedendo per alcune emissioni (acido cloridrico e ossidi di zolfo) limiti superiori a quelli indicati nella direttiva n. 94/67 CE;

tra la definizione di « impianto di incenerimento » contenuta nel decreto ministeriale n. 503 del 19 novembre 1997 e la definizione degli impianti di combustione prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 non si colgono sostanziali differenze; ma il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 parla anche di « impianti dedicati » alla combustione di CDR o di altri rifiuti: si tratta di un surrettizio cambio di denominazione finalizzato unicamente a facilitare la realizzazione di impianti di « combustione » evitando così di sottoporli alle normali autorizzazioni e alla dovuta procedura di Valutazione di Impatto Ambientale; il fatto che gli « impianti dedicati » operino un « recupero energetico » non può

nascondere la realtà che la loro finalità principale è comunque quella di smaltimento;

i limiti della direttiva 94/67 ancorché riferiti ai rifiuti pericolosi sono da anni applicati da diverse Regioni per le prescrizioni dei limiti di emissioni previste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 per qualunque impianto di combustione di rifiuti, anche urbani; inoltre la CE intende estendere tali limiti anche agli inceneritori per rifiuti non pericolosi; ma i limiti indicati nell'allegato 2 suballegato 2 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 appaiono in alcuni casi più elevati, ancorché espressi in parte in modo diverso, in quanto:

il limite dell'acido cloridrico (valore medio su 30 minuti) è pari a 60 mg/mc anziché al già elevato limite di 40 mg/mc (valore medio orario nel decreto ministeriale 503/97);

il rispetto dei valori medi sui 30 minuti per polveri, Cot, acido cloridrico, acido fluoridrico e ossidi di zolfo si ritengono rispettati anche nel caso in cui non vengono superati i valori indicati nella colonna B par. I lettera b) dell'allegato citato per una quota del 97 per cento annuo anziché per tutti i valori come indicato nel decreto ministeriale n. 503 del 1997;

i valori medi su 30 minuti per polveri, Cot, acido cloridrico, acido fluoridrico e monossido di carbonio sono più elevati rispetto ai valori medi orari indicati dal decreto ministeriale 16 gennaio 1995 per l'RDF;

il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 nel definire le tipologie e le condizioni delle attività di recupero dei rifiuti ai fini dell'accesso alle procedure semplificate indica, tra gli altri, la produzione e la combustione/gassificazione di CDR e altri rifiuti speciali;

le caratteristiche del CDR indicate nel decreto ministeriale 5 febbraio 1998 sono state modificate in senso peggiorativo rispetto a quelle dell'analogo RDF previste

nel decreto ministeriale 16 gennaio 1995: in particolare per quanto concerne i contenuti massimi di cloro si va dallo 0,7 del RDF allo 0,9 per cento del CDR, per diversi metalli pesanti (sostanze che in buona parte rientrano tra i costituenti che rendono pericolosi i rifiuti, v. allegati G e H del decreto legislativo n. 22 del 1997) si elevano le concentrazioni fino a livelli sostanzialmente corrispondenti a quelle riscontrabili nei rifiuti urbani tal quali;

il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 di fatto pone sul medesimo piano procedurale le attività di riutilizzo/riciclaggio di frazioni contenute nei rifiuti urbani e speciali e le attività di incenerimento che utilizzano come combustibile il CDR o altri rifiuti speciali, tutto ciò in aperta contraddizione con la priorità e la preferibilità del riciclaggio e recupero di materia rispetto alla combustione con recupero energetico; il principio (espresso nelle direttive comunitarie e teoricamente anche nel decreto legislativo n. 22 del 1997) secondo cui è meglio riciclare che bruciare dovrebbe essere applicato differenziando opportunamente le procedure autorizzative ed agevolando il riciclaggio come materia anziché l'utilizzo dei rifiuti come combustibile;

sempre nel decreto ministeriale 5 febbraio 1998 agli articoli 8 e 9 vengono definite le modalità di analisi di cessione e di campionamento dei rifiuti in relazione alle diverse attività di recupero, prevedendo tali rilevazioni all'inizio dell'attività e quindi ogni due anni, frequenze che non si vede come possano costituire i « controlli efficaci » sanciti dal decreto legislativo n. 22 del 1997;

analogamente le frequenze delle analisi sulle emissioni in atmosfera indicate sia dal decreto ministeriale n. 503 del 1997 che dall'allegato 2 suballegato 2 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per i parametri non soggetti a rilevazioni in continuo, non appaiono corrispondere a controlli efficaci in quanto è prevista semplicemente una periodicità non inferiore ad un anno o la definizione della periodicità da parte delle Regioni;

il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 all'articolo 4 indica i rendimenti energetici minimi che le attività di recupero energetico devono rispettare al fine di poter usufruire delle procedure semplificate; in tale articolo non appaiono convenientemente considerate modalità di calcolo del rendimento in caso di combustione e nel caso di utilizzo di combustibili ausiliari; né vengono specificate le modalità di controllo per la verifica del rispetto dei rendimenti fissati;

il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 all'articolo 5 introduce « le attività di recupero ambientale » per le quali non è chiaro se possono essere svolte unicamente con le singole tipologie di rifiuti indicate nel decreto ministeriale stesso o se le Regioni possono considerare condizione sufficiente il fatto che siano utilizzati rifiuti non pericolosi, aprendo così la strada in particolare all'utilizzo di frazioni organiche « igienizzate » ottenute da trattamenti con impianti di selezione dei rifiuti indifferenziati; in ogni caso le uniche norme tecniche di utilizzo definite sono relative all'esecuzione di test di cessione, con le frequenze sopra indicate e non in relazione ad altri parametri di accettabilità, in contraddizione a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 22 del 1997 articolo 18, comma 2, lettera c);

analoghi problemi di insufficiente definizione di standard di accettabilità sono presenti per le attività di recupero di alcuni rifiuti per l'utilizzo presso cementifici; in particolare non appaiono adeguatamente caratterizzate la composizione e le condizioni di utilizzo delle ceneri pesanti da incenerimento (codice CER 190101) previste al punto 13.3 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 1998, in funzione del contenuto nelle scorie in particolare di metalli pesanti ad elevata capacità di migrazione, e per i quali sono stati evidenziati in diversi studi l'elevata problematicità ambientale in termini di cessione di tali elementi dai manufatti realizzati con cemento ottenuto da scorie;

a seguito del combinato disposto dell'articolo 33 comma 6 del decreto legisla-

tivo n. 22 del 1997, delle sue normative transitorie e dell'articolo 3 della direttiva 91/689/CE risulta che dall'11 gennaio 1998 è cessata l'applicabilità dei decreti ministeriali 5 settembre 1994 e 16 gennaio 1995 relativamente alla assoggettabilità alle procedure semplificate di attività di recupero di rifiuti pericolosi -:

se non ritenga necessario eliminare l'anomalia italiana (presente nel decreto legislativo n. 22 del 1997 e ribadita nel decreto ministeriale 5 febbraio 1998, ma in contrasto sia con le direttive comunitarie che con il decreto ministeriale n. 503 del 1988) per cui la combustione dei rifiuti con recupero energetico non è considerata una forma di incenerimento e pertanto si può avvalere delle stesse procedure agevolate previste per il riciclaggio;

in particolare se non ritenga in assoluto contrasto con le direttive 94/67/CE e con il decreto ministeriale n. 503 del 1988 definire diversamente l'incenerimento e la combustione con recupero energetico, sapendo che ciò comporta sia diverso trattamento per le procedure autorizzative, le condizioni operative e le misure di salvaguardia ambientale, che per i limiti alle emissioni in atmosfera, la periodicità dei controlli per i parametri non soggetti a rilevazioni in continuo, i limiti dei componenti pericolosi presenti nel CDR (che sono più elevati rispetto ai corrispondenti limiti fissati in precedenza dal decreto ministeriale 16 gennaio 1995, in particolare per il cloro e diversi metalli pesanti);

se non si ritenga opportuno (ai fini di una coerente politica di priorità e preferibilità tra le diverse attività di recupero oltreché per garantire elevati livelli di protezione ambientale) assoggettare le attività di recupero energetico (previste dall'allegato 2 suballegato 2 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998) o almeno le attività riferite ai punti 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 14

(per la presenza di componenti pericolosi) nonché le centrali termoelettriche ove alimentate con rifiuti o CDR (ex articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988) alle procedure autorizzative previste agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 comprensive degli obblighi relativi alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale previste dalla legge n. 349 del 1986 e dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996;

se non ritenga opportuno fissare obblighi di analisi di concessione e di campionamento di rifiuti sottoposti ad attività di recupero con maggiori frequenze e comunque idonei a garantire controlli effettivamente efficaci, nonché di definire puntualmente standard di accettabilità definiti per le attività connesse con i « recuperi ambientali » previsti dall'allegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998;

se non ritenga opportuno fissare specifici standard sia per quanto concerne le caratteristiche dei rifiuti utilizzati nei cementifici, come combustibili o per essere inglobati nel clincker, sia per quanto riguarda le caratteristiche dei cementi risultanti adottando, ad esempio, l'obbligo di un marchio per i cementi prodotti utilizzando rifiuti ed in particolare scorie da inceneritori;

se risulti che l'Italia abbia notificato alla Commissione CE un progetto di norme tecniche per l'assoggettabilità alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti pericolosi, oppure, anche in relazione alla avvenuta cessazione di applicabilità delle norme precedentemente e transitoriamente vigenti, non si ritenga opportuno assoggettare tali attività alle procedure autorizzative previste dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 incluse quelle di valutazione di impatto ambientale. (5-04465)